

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1- Istituzione e Scopo

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato (d'ora in avanti C.O.A.) con il presente atto statuisce in merito all'Organismo di Conciliazione Forense (d'ora in avanti O.C.F.), iscritto al numero 157 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia.

L' O.C.F. è soggetto privo di personalità giuridica e di un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del C.O.A..

Il sostentamento economico dell'O.C.F. dovrà essere assicurato tramite l'utilizzo dei proventi conseguenti all'attività di mediazione, fermo il supporto organizzativo e l'impegno economico del C.O.A. per il funzionamento dell'Organismo medesimo.

L'Organismo, nei limiti del proprio scopo, compito e funzione, siccome stabiliti dalla legge vigente e dal presente Statuto, ha capacità di agire nei rapporti verso i terzi per il tramite del proprio Presidente e Legale Rappresentante.

In conformità all'art 16 D.L. 28/2010 e ss. mm. ii. l'Organismo è impegnato a svolgere attività di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie in via esclusiva, con l'impegno a non prestare detti servizi in caso di interesse nella lite. Esso garantisce adeguatezza dell'organizzazione, qualità del servizio, trasparenza organizzativa /amministrativa/contabile nonché la qualificazione professionale del proprio Responsabile e dei propri Mediatori.

Esso ha lo scopo di:

- provvedere stabilmente alla gestione/somministrazione di servizi di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, delle controversie in ambito familiare e penale, di consumo e/o comunque in altri ambiti anche secondo modalità di svolgimento telematiche laddove consentite;
- promuovere e diffondere la cultura della mediazione e, in generale, della risoluzione alternativa delle controversie e lo sviluppo delle procedure a ciò finalizzate in ogni ambito;
- promuovere la formazione alla mediazione, cooperando con il C.O.A. ed enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia;
- promuovere la formazione alla mediazione e, in generale, di risoluzione alternativa delle controversie, cooperando con enti di formazione ordinistici territoriali e nazionali, loro fondazioni, e/o accreditati dal Ministero della Giustizia.
- Promuovere e procedere alla formazione dei mediatori, degli avvocati che assistono le parti e dei professionisti dediti alla risoluzione alternativa delle controversie, cooperando con enti di formazione ordinistici territoriali e nazionali, loro fondazioni, e/o accreditati dal Ministero della Giustizia.

L'Organismo vigila sull'onorabilità del Responsabile, dei componenti del Consiglio Direttivo e dei mediatori in conformità alla legge.

L'Organismo, per il tramite del C.O.A. e previa sua autorizzazione, può stipulare accordi e/o convenzioni con altri organismi di mediazione, al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi anche per singoli affari di mediazione.

L'Organismo, sempre per il tramite del C.O.A. e previa sua autorizzazione, può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con gli Uffici Giudiziari, con altri enti, organismi di mediazione e/o istituzioni per le finalità di cui al presente Statuto.

Art. 2 -Sede dell'O.C.F. e luogo di svolgimento delle mediazioni

L'O.C.F. svolge in via prevalente le sue funzioni presso i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale e/o dal C.O.A. e presso le sedi secondarie, da individuarsi mediante la stipula di apposite convenzioni con altri Organismi di Mediazione Forensi istituiti presso gli Ordini circondariali.

Le convenzioni finalizzate all'individuazione delle sedi secondarie sono depositate presso i rispettivi Consigli dell'Ordine e relativi Organismi ed allegate in appendice allo Statuto.

Gli incontri di mediazione si svolgono di regola presso le sedi dell'O.C.F.; il Responsabile può autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione anche in luogo diverso secondo le modalità previste dal regolamento, ovvero individuare la sede secondaria più idonea allo svolgimento degli incontri in ragione della competenza territoriale individuata per l'affare di mediazione.

In caso di mediazione in modalità telematica la procedura di mediazione si svolgerà con le forme e nel rispetto di quanto stabilito dall'art 8 bis D.Lgs 28/2010 e succ. mod. e dal separato Regolamento, in ogni caso con il rispetto del contraddittorio e della più ampia possibilità di partecipazione e intervento di tutti i soggetti coinvolti nella procedura.

TITOLO I - DEGLI ORGANI DELL'O.C.F.

Art. 3 - Gli organi

Sono Organi dell'O.C.F., senza diritto a compenso alcuno per la funzione:

- Il Presidente
- Il Responsabile dell'O.C.F.
- Il Consiglio Direttivo

Art. 4 – Il Presidente

Il Presidente del C.O.A. o un suo delegato è il Presidente dell'O.C.F.

Art. 5 - Il Responsabile dell'O.C.F.

Il Responsabile dell'O.C.F. è nominato dal C.O.A. tra gli Avvocati del Foro che possieda la qualifica di mediatore e resta in carica per un periodo coincidente con il mandato del C.O.A. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Responsabile.

In caso di dimissioni e/o di sospensione o revoca del Responsabile, il C.O.A. provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Responsabile.

Il Responsabile può assistere le parti nei procedimenti di mediazione che si svolgono avanti al suo Ufficio, e può svolgere le funzioni di Mediatore presso lo stesso. Ove assista alcune delle parti o abbia rapporti o cointeressenza di qualsiasi genere con una di esse, il Responsabile dell'O.C.F. deve dichiararlo ed è incompatibile a designare il Mediatore per tale procedura di mediazione. In questo caso la designazione del mediatore è attribuita al Presidente.

Art. 6 - Funzioni del Responsabile dell'O.C.F.

Nello svolgimento dei propri compiti il Responsabile si avvale del personale della Segreteria del C.O.A..

E' compito del Responsabile dell'O.C.F. :

- tenere l'elenco dei mediatori e curarne l'aggiornamento;
- tenere il registro degli affari di mediazione;
- esaminare le istanze di mediazione;
- determinare il valore dell'istanza di mediazione, nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile, maggiore di quanto dichiarato nell'istanza o difforme da quanto emerso nel corso della procedura, o vi sia disaccordo tra le parti sul valore della lite;
- autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione in luoghi diversi da quelli di cui all'art. 2;
- provvedere alla designazione dei mediatori;
- vigilare sul rispetto da parte dei mediatori degli obblighi cui sono tenuti per legge o per Regolamento;
- coordinare l'attività dei mediatori con facoltà di nominare uno di essi quale Referente operativo;
- coordinare e controllare l'attività di segreteria;
- esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori in via preliminare e sommaria riferendo quanto prima al Consiglio Direttivo per l'adozione dei provvedimenti del caso e informando il C.O.A. per eventuali profili di rilevanza disciplinare;

Il Responsabile risponde del proprio operato al C.O.A., il quale può sospenderlo e/o revocarlo dall'incarico per gravi comprovati motivi, previo parere del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo – composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del C.O.A. o suo delegato e da n. 6 membri Avvocati iscritti al proprio albo nominati dal C.O.A., scelti tra gli iscritti al Foro di Prato dotati di specifiche competenze e comprovata esperienza in materia di mediazione e/o mediatori.

Al suo interno il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza di voti il Segretario con funzione di Vicepresidente.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un periodo coincidente con il mandato del C.O.A. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Qualora un componente venga meno per qualsiasi motivo, il C.O.A. provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo componente.

Art. 8 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno, ovvero quando il Responsabile o uno dei membri del Consiglio Direttivo ne faccia richiesta, senza necessità di formalità particolari ed anche "*ad horas*".

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono da ritenersi validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Segretario o un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo provvede alla redazione dei verbali delle riunioni che vengono custoditi nella segreteria dell'O.C.F.

Le decisioni sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 9 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- delibera in merito all'indirizzo delle attività e al funzionamento dell'O.C.F. proponendo al C.O.A. l'adozione di delibere e/o la sottoscrizione di accordi, convenzioni o protocolli d'intesa al fine di incrementare e migliorare l'attività di mediazione e favorire il raggiungimento degli scopi dell'O.C.F.;
- propone al Consiglio dell'Ordine ogni nuova iscrizione nell'elenco dei propri mediatori dei soggetti che ne fanno istanza;
- propone al C.O.A. l'avvio di processi di revisione in aumento/riduzione dell'Elenco dei propri Mediatori in considerazione dell'andamento delle mediazioni;
- propone al C.O.A., anche su segnalazione del Responsabile dell'O.C.F., la sospensione/cancellazione/revoca degli iscritti dall'Albo Mediatori in caso di incompatibilità sopravvenute, mancato aggiornamento e/o perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività di Mediatore;
- propone al C.O.A. le linee generali di interesse per la programmazione su base annuale di percorsi teorici/pratici finalizzati all'approfondimento specifico in materia di Mediazione;
- provvede alla redazione del rendiconto contabile e finanziario dell'O.C.F. coadiuvato dall'ufficio di Segreteria del C.O.A.;
- determina le indennità dovute ai Mediatori per gli incarichi svolti;
- determina, di concerto con il COA, il tariffario per i servizi di mediazione;
- fuori delle ipotesi di cui ai punti precedenti, assume i provvedimenti che ritenga opportuni e necessari, anche in via cautelare, dietro relazione del Responsabile dell'O.C.F..

TITOLO II - DEI MEDIATORI

Art. 10 – Elenco Mediatori

L'O.C.F. si avvale di mediatori che siano Avvocati iscritti all'Albo del Foro di Prato, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore e che siano in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente.

Il numero di Mediatori viene periodicamente rideterminato dal Consiglio Direttivo in aumento e/o riduzione, tenuto conto dell'andamento delle Mediazioni ed anche in relazione al numero, al tipo ed alla materia trattata nelle mediazioni effettivamente svolte nell'anno precedente la revisione.

L'Elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 11 - Il Mediatore

Il Mediatore deve essere un avvocato iscritto all'Albo del Foro di Prato, non essere sottoposto a sospensione dall'esercizio della professione, aver frequentato un corso specifico di formazione per Mediatori previsto dalla normativa vigente.

Il Mediatore non deve:

- aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione;
- aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;
- essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- aver riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento.

La pendenza di un procedimento disciplinare, aperto a carico del Mediatore e/o del richiedente l'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, verrà valutata dal Consiglio Direttivo.

Il Mediatore deve essere in regola con il versamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo degli Avvocati ed aver assolto ed assolvere interamente gli obblighi formativi.

Il Mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, deposita il proprio curriculum con l'attestazione di eventuali titoli post-lauream conseguiti, dell'esperienza professionale maturata con indicazione dei campi di specializzazione e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione da parte del Consiglio Direttivo, anche al fine dell'inserimento nelle diverse sezioni dell'elenco che potranno essere composte, per le quali il Mediatore potrà esprimere al momento della domanda la propria preferenza.

Il mediatore provvede periodicamente, o comunque quando richiesto, all'aggiornamento della propria scheda e al deposito ogni due anni dell'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti per la permanenza nell'elenco dei mediatori secondo la normativa vigente.

Il Mediatore deve avvisare prontamente e per iscritto l'O.C.F. di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

Art. 12 – Divieti ed obblighi del Mediatore

Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Il Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto non più di tre volte in un triennio, fatti salvi i casi di incompatibilità o di legittimo impedimento.

Il Mediatore ha l'obbligo di:

- a) informare immediatamente l'O.C.F., ed eventualmente le parti, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza sull'attività di mediazione e sull'imparzialità che ne deve caratterizzare lo svolgimento;
- b) attenersi al Regolamento e allo Statuto;
- c) rispondere immediatamente ad ogni richiesta dell'O.C.F. e del Responsabile dell'O.C.F.;
- d) eseguire personalmente la prestazione con diligenza e presentarsi con puntualità agli incontri di mediazione;
- e) rispettare l'obbligo di riservatezza per tutto quanto appreso nel corso della sua opera;
- f) rispettare il Codice Etico dell'O.C.F. e le previsioni di incompatibilità dettate dal Regolamento;
- g) assolvere l'obbligo di aggiornamento periodico e di tirocinio almeno nei limiti minimi fissati dalla normativa vigente, nonché frequentare i corsi di aggiornamento, gli incontri e le riunioni di studio e confronto organizzati o prescritti dall'O.C.F., anche in collaborazione o in convenzione con altri enti formatori accreditati, nonché sottoporsi a eventuali richieste di valutazione;

L'ingiustificata mancata esecuzione degli adempimenti dell'incarico ricevuto comporta le conseguenze di cui al successivo articolo 13.

Art. 13 – Ammonizione e procedimento di sospensione o cancellazione dall'elenco

In caso di mancato rispetto degli artt. 11 e 12 del presente Statuto o, in generale di condotta non adeguata alla funzione, il Consiglio Direttivo, anche su segnalazione del Responsabile, deve contestare per iscritto l'addebito al Mediatore invitandolo a fornire chiarimenti.

Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo può sospendere il mediatore in via cautelare e per non più di sei mesi, dall'Elenco, e sostituirlo con altro Mediatore all'uopo designato.

Al termine della fase istruttoria, il Consiglio Direttivo, può:

- a) archiviare la contestazione;
- b) ammonire per iscritto il mediatore;
- c) sospenderlo dall'Elenco, per un periodo variabile da due mesi a un anno;
- d) cancellarlo dall'Elenco dei mediatori.

In ogni caso è immediatamente informato il C.O.A. di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza.

La sospensione cautelare dall'attività di Avvocato comporta in automatico la sospensione dall'Elenco dei Mediatori. L'applicazione di una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento comporta la cancellazione di diritto dall'Elenco dei Mediatori.

TITOLO III - DELLE ENTRATE E USCITE

Art. 14 – Delle risorse dell'OCF

L'O.C.F. per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale degli strumenti, mezzi e personale del C.O.A. e può avvalersi dell'attività di tirocinanti o stagisti previa autorizzazione del C.O.A. stesso.

Art. 15 – Entrate ed uscite

L'O.C.F. è tenuto a dotarsi di un proprio Registro, anche informatico, dove annotare entrate ed uscite.

Entrate ed uscite confluiscono nel bilancio del C.O.A. previo controllo ed approvazione del Rendiconto contabile e finanziario dell'O.C.F. da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Degli obblighi assicurativi

L'organismo è tenuto a stipulare apposita Assicurazione per copertura non inferiore ad € 1.000.000,00 per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione, che includa nel novero degli assicurati il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, il Responsabile (anche se non dipendenti dell'Organismo) e il personale di Segreteria, limitatamente agli errori commessi nell'esercizio di ogni e qualsivoglia attività prestata per l'Organismo, con rinuncia alla rivalsa, e i Mediatori sempre limitatamente agli errori commessi nell'esercizio di ogni e qualsivoglia attività prestata.

Art. 17– Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si rinvia a quanto disposto dalle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.